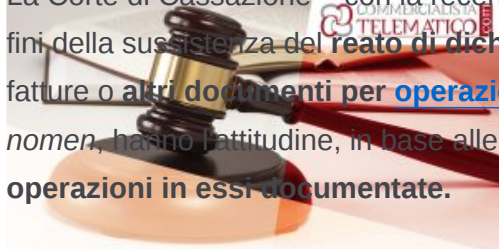


Dichiarazione fraudolenta: si ritiene tale anche quando i costi fittizi sono supportati da documenti diversi dalla fattura

di [Commercialista Telematico](#)

Pubblicato il 7 Dicembre 2018

Ai fini dell'integrazione della fattispecie illecita di dichiarazione fraudolenta, è sufficiente che gli elementi negativi di reddito fittiziamente dichiarati siano supportati da qualsiasi documento che, secondo l'ordinamento tributario, possa essere oggetto di registrazione (con riferimento agli imponibili) nelle scritture contabili obbligatorie ovvero siano detenuti, a fini probatori, nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria; quanto precede, a prescindere se i suddetti documenti abbiano o meno la "forma" di fattura



La Corte di Cassazione – con la recente [sentenza n. 40448 del 12 settembre 2018](#) – ha chiarito che, ai fini della sussistenza del reato di dichiarazione fraudolenta di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti devono intendersi quelli che, a prescindere dal nomen, hanno l'attitudine, in base alle norme dell'ordinamento tributario, a fornire la prova delle operazioni in essi documentate.

A tal fine non è necessario stabilire *ex post* se il documento possa avere tale attitudine, ma è sufficiente che, per le sue caratteristiche estrinseche e per il suo contenuto, tale natura non possa essere esclusa *ictu oculi* in base alle norme dell'ordinamento tributario sin dalla fase dell'accertamento fiscale.

In altre parole, con la pronuncia in esame, il Supremo Collegio – in aderenza al richiamato testo normativo – afferma che, ai fini dell'integrazione della fattispecie illecita di dichiarazione fraudolenta disciplinata dal menzionato [art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000](#), è sufficiente che gli elementi negativi di reddito fittiziamente dichiarati siano supportati da qualsiasi documento che, secondo l'ordinamento tributario, possa essere oggetto di registrazione (con riferimento agli imponibili) nelle scritture contabili obbligatorie ovvero siano detenuti, a fini probatori, nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria; quanto precede, a prescindere se i suddetti documenti hanno o meno la "forma" di fattura.

Infatti, come evidenziato nella sentenza in argomento, l'[art. 21 del D.P.R. n. 633/1972](#) disciplina solamente il contenuto delle fatture, ma non individua una “forma standardizzata” della stessa, prevedendo semplicemente che, per ciascuna operazione imponibile ai fini IVA, il soggetto che eff

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento